

N. R.G. 83-1/2026



TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Sezione Civile

DECRETO DI CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

Il Tribunale nelle persone dei magistrati

dott. Roberta Bonaudi

Presidente

dott. Paola Elefante

Giudice relatore

dott. Elisa Einaudi

Giudice

nel procedimento n. 83-1 /2026

letto il ricorso per la correzione di errore materiale nella sentenza n. del 24.09.2026 numero 69/2026, pubblicata il 3.10.2026, depositato da:

TOMASIELLO GERARDO

e

GALA MADDALENA

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. SARA NANCY AMBRASSA

*

Visti gli atti,

Rilevato che nella sentenza n. del 24.09.2026 numero 69/2026, pubblicata il 3.10.2026, di ammissione dei sigg.ri TOMASIELLO e GALA alla procedura familiare di liquidazione controllata, a pagina 4, nell'indicare il patrimonio messo a disposizione dei creditori nell'ambito della procedura, è riportato: "*c. le quote pari a 1/2 di piena ed intera proprietà dell'immobile e dei terreni siti in Aquilonia in capo alla sig.ra Gala*";

che tale indicazione contiene un evidente errore materiale, in quanto, come si evince dalle visure immobiliari allegate in atti e riferite ai sigg. TOMASIELLO e GALA, in Aquilonia il solo sig. TOMASIELLO è comproprietario di immobile con annesso box per la porzione del 50% con la di lui sorella, e non anche la sig. GALA, la quale è intestataria unicamente di due terreni, per la porzione del 50%, pervenuti in forza di successione;

considerato che sussistono le condizioni previste dall'art. 287 c.p.c.;



ritenuto che in considerazione della natura dell'errore materiale appare superfluo disporre la convocazione delle parti di tal che può provvedersi con decreto a norma dell'art. 288, comma 1, c.p.c.;

a correzione e parziale modifica della sentenza n. del 24.09.2026 numero 69/2026, pubblicata il 3.10.2026,

DISPONE

La correzione dell'errore materiale contenuto nel corpo della sentenza del 24.09.2026 numero 69/2026, pubblicata il 3.10.2026, nel senso che, a pag. 4, là dove è indicato: "*c. le quote pari a 1/2 di piena ed intera proprietà dell'immobile e dei terreni siti in Aquilonia in capo alla sig.ra Gala*", deve leggersi ed intendersi: "*c. le quote pari a 1/2 di piena ed intera proprietà dell'immobile e annesso box sito in Aquilonia, in capo al sig. Tomasiello Gerardo, e la quota di 1/2 di piena e intera proprietà dei terreni siti in Aquilonia in capo alla sig.ra Gala*";

Fermo il resto.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per le comunicazioni.

Così deciso in Cuneo, 15/10/2026

Il Presidente

Roberta Bonaudi

